

DELIBERA N. 259 /11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

**ALLA SOCIETÀ TELEFORTUNESAT S.R.L. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE TELEFORTUNESAT) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 settembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 55/11/DICAM - PROC. 2306/ZD, in data 30 maggio 2011 e notificato in data 9 giugno 2011, con cui è stata contestata alla società Telefortunesat S.r.l. con sede in Parma, alla via Lelio Guidotti 15/A, esercente l'emittente televisiva satellitare Telefortunesat la diffusione nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 6 aprile 2011 di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto mediante l'utilizzazione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo; in particolare, sulla predetta emittente televisiva, in data 6 aprile 2011, è stato trasmesso un programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita, dalle ore 11.02.05 circa alle ore 11.30.46, nel corso del quale compaiono in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche a valore aggiunto con prefisso 899 – 899457705, 899439974 *"codice straordinario"*, 899457711 e 899457742 - che i conduttori del programma invitano ad utilizzare per avere le previsioni del lotto – *"signori potete già chiamare"* ora 11.12.03 -; sullo schermo compare un super scorrevole con il seguente testo *"Messaggio promozionale inerente pronostici per il gioco del Lotto Superenalotto ecc. realizzati su base statistica, probabilistica e matematica offerta da Sat West UK LTDriservato ad un pubblico maggiorenne abilitato dal decreto ministeriale n. 145 del 2006 delibera dell'Authority n. 34/05 e dall'interpretazione dell'Authority del 22/12/2006. Messaggio gratuito con indicazione del costo all'inizio di ogni chiamata costi indicativi delle chiamate per i codici 899.45.11.XX da mobile.....per gli altri codici con prefisso 899"* e in basso a sinistra la scritta *"ogni cedolino è*

da intendersi come fac-simile. Non si garantisce nessuna vincita. Giocate con prudenza"; sullo schermo in sovrimpressione compaiono gli scontrini delle varie giocate e scritte del tipo "Terno Sbanca Lotto", "offerta irripetibile per il terno sbanca lotto", "unica chiamata terno Tania, ambo Facchetti, 90 Fabbri"; riguardo ad una previsione del lotto fornita ai telespettatori uno dei due conduttori rivolgendosi all'altra conduttrice del programma dichiara "tu qua sei totalmente sicura di andare a vincere con questa previsione....." - ore 11.12.22 - e la conduttrice risponde "...giocate solo il terno giovedì sera andremo a vincere sulla ruota di Roma" - ore 11.12.50 -; la conduttrice, poi, afferma "...perchè sono sicura che questo terno giovedì sera darà l'uscita e la darà sulla ruota di Roma" - ore 11.20.08 - e "è una giocata che lascerà tutti con il fiato sospeso" -ore 11.28.19 -; il giorno 6 aprile 2011, è stato trasmesso un secondo programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita, dalle ore 11.31.55 circa alle ore 12.00.00, nel corso del quale compaiono in sovrimpressione sullo schermo numerazioni telefoniche a valore aggiunto con prefisso 899 - 899457721, 899002534, 899457707, 899299220 e 899995151 - che la conduttrice del programma invita ad utilizzare per avere le previsioni del lotto ; sullo schermo compare un super scorrevole con il seguente testo "Messaggio promozionale inerente pronostici per il gioco del Lotto Superenalotto ecc. realizzati su base statistica, probabilistica e matematica offerta da Sat West UK LTDriservato ad un pubblico maggiorenne abilitato dal decreto ministeriale n. 145 del 2006 delibera dell'Authority n. 34/05 e dall'interpretazione dell'Authority del 22/12/2006. Messaggio gratuito con indicazione del costo all'inizio di ogni chiamata costi indicativi delle chiamate per i codici 899.45.11.XX da mobile.....per gli altri codici con prefisso 899" e in basso a sinistra la scritta "ogni cedolino è da intendersi come fac-simile. Non si garantisce nessuna vincita. Giocate con prudenza"; sullo schermo in sovrimpressione compaiono scritte del tipo "Roma Straordinaria", "2 euro per Roma Straordinaria", "unica chiamata Roma Straordinaria", "88 ambo bomba" e "2 euro x per la giocata speciale di Tamara"; riguardo ad una previsione del lotto fornita ai telespettatori la conduttrice dichiara "il 32 esce stasera." - ore 11. 34.46 - "Giovedì sera signori Roma signori attenzione pagherà con il 27. Sapete per che sono sicura...." - 11.35.30 - "l'ambo è certo" - ore 11.36.21 - "qui vi viene dato il terno della vita" - ore 11.44.02 - "io vi posso assicurare che noi andremo a vincere" - ore 11.50.20 - ; una seconda conduttrice compare in studio e afferma "giovedì saremo vincenti..." - ore 11.56.38 -;

RILEVATO che la predetta società non ha presentato alcuna memoria difensiva nei termini assegnati, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 5 ter comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni "nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica", che, ai sensi del comma 2 del citato art. 5 ter "le trasmissioni di cui al comma 1 non devono trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti" e devono "evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili" e che, ai sensi del comma 3 "le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00";

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso un programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la sovrimpressione di numerazione

telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in fascia oraria non consentita, sfruttando la superstizione e la credulità delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

RITENUTO che la citata società risulta non aver osservato il disposto di cui all'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 6 aprile 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in considerazione della natura della norma violata posta a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente e, quindi, diretta a garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telefortunesat S.r.l. con sede in Parma, alla via Lelio Guidotti 15/A, esercente l'emittente televisiva satellitare Telefortunesat, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione

dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 259/11/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 259/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola